

STATUTO SOCIALE

Associazione di categoria “Warfree - Rete Imprenditori, Commercianti e Professionisti per la Pace e la Transizione Ecologica”

ARTICOLO 1 – Denominazione, natura, sede e durata

È costituita, con sede legale in Iglesias (SU) - via Firenze n.9, nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia, **l’associazione di categoria “Warfree – Rete Imprenditori, Commercianti e Professionisti per la Pace e la Transizione Ecologica”**, denominata in breve “Rete Warfree”.

La rete non ammette alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, sociale, politica o religiosa. Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Altre filiali o uffici in Italia o all'estero potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - Scopo

L’associazione si prefigge di:

- 1) sostenere le associate e gli associati riguardo all’implementazione nelle loro attività:
 - a. del ripudio della guerra e di ogni attività ad essa collegabile,
 - b. dei principi e delle prassi dell’Economia Civile,
 - c. della sostenibilità etica e ambientale e della transizione ecologica, in maniera da qualificarle secondo parametri etici ed ecologici;
- 2) diffondere, a livello imprenditoriale e sociale, la cultura della sostenibilità etico-ambientale e della responsabilità sociale d’impresa, specialmente in riferimento al rapporto tra attività economiche e conflitti armati;
- 3) depositare, promuovere e tutelare in tutte le sedi nazionali e internazionali, il Marchio collettivo “Warfree”, descritto nel relativo “Manuale d’uso”, finalizzato a garantire le qualità etico-ambientali dei servizi e dei prodotti realizzati o distribuiti dalle associate e dagli associati;
- 4) promuovere con una adeguata campagna informativa e pubblicitaria collettiva il marchio “Warfree”, le imprese associate, i loro prodotti e servizi;
- 5) vigilare e offrire assistenza e supporto tecnico agli associati e alle associate rispetto alla concretizzazione, all’interno della loro attività economica, dei principi da essi stessi sottoscritti, esplicitati nell’allegata “Carta dei Valori”;
- 6) offrire ad associate e associati servizi di consulenza tecnica professionale finalizzata allo sviluppo economico, culturale e valoriale delle imprese;
- 7) rappresentare le associate e gli associati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altre parti sociali per tutte le questioni inerenti gli scopi associativi;
- 8) promuovere fra i soci e le socie e all’esterno la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa popolare non violenta, anche con specifiche iniziative di formazione;
- 9) promuovere tra i soci e le socie e all’esterno la cultura della transizione ecologica, dell’attenzione al risparmio energetico, della preferenza da assegnare alle fonti rinnovabili, dell’economia circolare e dell’ecologia integrale;

10) realizzare fra i soci e le socie e all'esterno ogni altra iniziativa finalizzata a promuovere la solidarietà, la cooperazione, la condivisione di beni e servizi, la tutela dell'ambiente naturale e sociale, il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, i diritti umani e il benessere.

L'Associazione può svolgere tali compiti anche in collaborazione con altri enti aventi finalità analoghe. L'Associazione potrà compiere ogni atto, azione e negozio direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 3 - Patrimonio e finanziamenti

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati nazionali e internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ricavi derivanti dalla gestione del Marchio Collettivo "Warfree" e da altre attività economiche marginali o secondarie rispetto agli scopi associativi;

L'accettazione di contributi o elargizioni gravate da condizioni è subordinata a delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 5 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi delle norme vigenti. Il bilancio è predisposto dal consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ARTICOLO 6 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 7 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione senza fine di lucro o in beneficenza.

ARTICOLO 8 - Adesione all'Associazione e Condizioni d'uso del Marchio Collettivo Warfree

a) Caratteristiche dei soci e delle socie

Per maggiore sinteticità e chiarezza espositiva si conviene che "soci e socie" siano di seguito definiti semplicemente "soci". L'Associazione ha soci ordinari e onorari.

I soci ordinari sono: imprese o singoli imprenditori, professionisti, enti e associazioni, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che aderiscono allo Statuto e sottoscrivono la Carta dei Valori.

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione su presentazione di uno dei soci e il Consiglio stesso ne decide l'accoglimento o il rifiuto motivato, qualora in contrasto con gli scopi associativi. Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci che decide in via definitiva.

I soci onorari sono persone fisiche o giuridiche nominate dal Consiglio di Amministrazione la cui attività è ritenuta particolarmente significativa e utile agli scopi dell'Associazione; essi sono esenti dal pagamento della quota associativa e possono partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di parola ma senza diritto di voto; non concorrono alla determinazione del numero legale.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea, i soci onorari ne sono esenti. Tutti i soci possono conferire contributi liberi in denaro o in natura.

b) Condizioni d'uso del Marchio Collettivo Warfree

USO DEL MARCHIO NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - I soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa sono autorizzati ad utilizzare il marchio collettivo Warfree nei documenti relativi alla loro attività imprenditoriale, commerciale, professionale o istituzionale, a condizione che:

- abbiano presentato documentata richiesta di uso del marchio, completa di autoverifica dichiarativa relativa all'applicazione dei criteri contenuti nella Carta dei Valori nella loro prassi lavorativa;
- abbiano versato il contributo obbligatorio annuale per l'uso del marchio;
- siano stati sottoposti a verifica partecipativa rispetto ai principi contenuti nella Carta dei Valori e abbiano riportato un punteggio sufficiente secondo i parametri specificati nel "Regolamento per la Certificazione Warfree", da approvarsi a cura dell'Assemblea dei Soci;
- non siano stati assoggettati a sospensione dall'uso del marchio a seguito di un procedimento di verifica ispettiva con esito negativo.

USO DEL MARCHIO SU SPECIFICI PRODOTTI E SERVIZI - L'apposizione del marchio sul packaging di singoli prodotti e comunicazioni relative a specifici servizi è soggetta ad ulteriore autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione in seguito a specifico parere non vincolante del "Comitato Tecnico per la certificazione Warfree", organo tecnico nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, composto da esperti nei diversi campi e settori di applicazione del marchio stesso.

Lo stesso "Comitato Tecnico per la Certificazione Warfree" potrà essere incaricato dal Consiglio di Amministrazione:

- di eseguire verifiche a campione sull'attività dei soci o su prodotti marchiati,
- di eseguire verifiche partecipative periodiche,
- di eseguire verifiche ispettive;

Per ognuna delle precedenti attività, il "Comitato Tecnico per la Certificazione Warfree" rilascia un parere tecnico non vincolante al Consiglio di Amministrazione, che è l'unico organo abilitato ad ammettere o ad escludere i soci rispetto all'uso del marchio.

L'uso del marchio su singoli prodotti è soggetto al pagamento di una percentuale, stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, da calcolarsi sul valore complessivo dei prodotti per cui il socio chiede l'uso del Marchio.

I ricavi di tutte le attività relative alla gestione del Marchio, detratti i costi sostenuti per il Comitato Tecnico, andranno ad aumentare l'attivo associativo.

USI NON AUTORIZZATI E DIFFORMI DEL MARCHIO - Il Consiglio di Amministrazione può avviare un procedimento di verifica ispettiva contro eventuali usi non autorizzati o difformi del marchio da parte dei soci.

La verifica viene condotta, previo avviso scritto all'interessato e con l'ausilio del "Comitato Tecnico per la Certificazione Warfree".

Se il procedimento si conclude con l'accertamento dell'infrazione, il socio può essere assoggettato al pagamento di una sanzione economica, da graduarsi in base alla gravità della trasgressione accertata e al valore dei beni o servizi coinvolti, e/o con sanzioni non economiche quali la sospensione della concessione del Marchio e l'esclusione dell'Associazione. Contro la sanzione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci che decide in via definitiva.

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE WARFREE - I dettagli tecnici, la tempistica, la modulistica relativi all'uso del Marchio, e quant'altro, ad esso relativo, non sia espressamente previsto da questo Statuto, sarà oggetto del "Regolamento per la Certificazione Warfree", da approvare a cura dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 9 - Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari hanno eguali diritti e doveri e in modo paritario partecipano all'attività dell'Associazione ed esercitano il diritto di voto attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione comporta per i soci l'obbligo di osservarne lo Statuto, le deliberazioni degli organi statutari e, in genere, di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di socio comporta.

I soci che abbiano natura di ente o persona giuridica hanno diritto nell'Assemblea ad un solo voto e partecipano all'attività dell'Associazione per mezzo di rappresentanti da essi specificamente designati allo scopo.

Possono essere elette alle cariche sociali le persone fisiche facenti parte a qualunque titolo dell'Assemblea dei Soci. Nel caso in cui ne facciano parte in quanto rappresentanti di un ente o persona giuridica, dal momento dell'accettazione perderanno la qualifica di rappresentante della persona giuridica e acquisteranno quella di socio persona fisica. Per la persona giuridica dovrà essere delegato un nuovo rappresentante.

ARTICOLO 10 - Attività di volontariato dei soci

I soci possono esercitare attività di volontariato libera e gratuita all'interno dell'associazione previa autorizzazione scritta del Presidente o dal Co-Presidente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 11 - Attività professionale dei soci nell'ambito dell'Associazione

I soci possono prestare attività professionale retribuita all'interno dell'associazione esclusivamente previa delibera del Consiglio di Amministrazione e stipula del relativo contratto.

ARTICOLO 12 - Recesso ed esclusione dall'Associazione

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e/o si comporta in maniera contraria alla Carta dei Valori, può essere escluso dall'Associazione su proposta del Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei soci.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La qualità di socio non è trasmissibile.

Il recesso, l'esclusione o comunque la cessazione di appartenenza all'Associazione non comportano in alcun caso la restituzione di quanto liberamente versato che resta pertanto acquisito all'Associazione.

ARTICOLO 13 - Sostenitori esterni

È consentito che l'Associazione benefici di sostegni economici o in natura di enti e di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che prestino aiuti o erogino contributi finalizzate all'attività o alle iniziative specifiche intraprese dall'Associazione.

ARTICOLO 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Presidente e il Co-Presidente;
- Consiglio di Amministrazione;
- Tesoriere-Segretario;
- Organo di controllo (Collegio dei Sindaci);

ARTICOLO 15 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Ad essa partecipano i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, con diritto di voto attivo e passivo e i soci onorari senza diritto di voto.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno e il luogo, da inviarsi almeno 10 giorni prima a ciascun socio, oppure a mezzo fax o e-mail almeno 5 giorni prima.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Si può riunire con la presenza dei soci in un luogo fisico o in forma di videoconferenza online, in relazione alle diverse esigenze.

ARTICOLO 16 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ARTICOLO 17 - Validità assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti degli associati.

ARTICOLO 18 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri (minimo cinque) eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati dall'Assemblea per giusta causa.

Possono essere chiamati a prendere parte alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva, altri soci e non soci ai quali siano stati conferiti particolari incarichi dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al suo interno un Presidente, un Co-Presidente, un Tesoriere-Segretario.
- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta da almeno due amministratori o dal Collegio dei Sindaci.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri delegando ad esso parte delle proprie attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio o di Commissioni Operative, nominate dal Consiglio tra i soci e i non soci.

Il Consiglio di Amministrazione può sottoporre all'Assemblea particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto raccogliendole in un Regolamento dell'Associazione.

ARTICOLO 19 - Il Presidente e il Co-Presidente della Associazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente dell'Associazione, dura in carica cinque anni e può essere rieletto. La rappresentanza legale dell'Associazione è conferita disgiuntamente al Presidente e al Co-Presidente che adotteranno ogni decisione ordinaria in maniera conseguente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Essi avranno cura di operare di comune accordo e previa frequente consultazione reciproca. In caso di disaccordo insanabile, ognuno dei due ha l'obbligo di convocare d'urgenza il Consiglio di Amministrazione che deciderà in via definitiva.

In caso di assenza o di impedimento, la funzione di Presidente dell'Associazione e di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene assunta dal Co-Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro designato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20 – Collegio dei Sindaci

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo denominato Collegio dei Sindaci costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 21 - Il Tesoriere-Segretario

Il Tesoriere-Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i membri del Consiglio stesso, il suo incarico può essere revocato in qualsiasi momento con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea.

Procede direttamente o delega per iscritto persone di sua fiducia agli incassi e ai pagamenti in base alle delibere del Consiglio di Amministrazione, fino al limite di importo stabilito dallo stesso Consiglio, o con l'assenso scritto del Presidente / Co-Presidente per importi superiori a tale limite.

Mantiene aggiornate le scritture contabili, cura la conservazione dei Libri Sociali e del patrimonio dell'Associazione.

Svolge compiti a lui demandati dal Presidente o Co-Presidente o dal Consiglio di Amministrazione. Il Tesoriere-Segretario coadiuva Presidente e Co-Presidente nei rapporti con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, la funzione di Tesoriere-Segretario dell'Associazione viene assunta da un socio designato dal Presidente / Co-Presidente.

ARTICOLO 22 - Gratuità delle cariche sociali

Le funzioni di Presidente, Co-Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente e membro del Collegio dei Sindaci, di Tesoriere-Segretario, e ogni altra eventuale funzione esercitata dai soci negli organi associativi, vengono svolte gratuitamente.

Possono essere previsti rimborsi per le spese sostenute nell'assolvimento degli incarichi ricevuti solo nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO. 23 - Libri sociali e scritture contabili

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

Il Tesoriere-Segretario è incaricato della conservazione dei libri, delle scritture contabili, del patrimonio sociale e della corrispondenza in entrata e in uscita.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, le scritture contabili e i beni mobili dell'associazione, previa richiesta scritta da indirizzarsi al Presidente / Co-Presidente.

Art. 24 – Responsabilità

Secondo quanto previsto dal C.C., la responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi aventi diritto è in capo agli amministratori ed a quanti agiscono in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 25 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto e nell'eventuale Regolamento, si rinvia alle norme del Codice Civile. Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza del Collegio dei Sindaci, che giudicherà senza formalità di Procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 17. Si dispone la devoluzione del patrimonio sociale residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale o ad Enti senza fini di lucro con scopi compatibili con quelli dell'Associazione.